

Consegna del Premio Vox Canonica 2023 al Cardinale Péter ERDŐ  
30 giugno 2023 ore 17.00  
Roma, Sala della Regina, Palazzo Montecitorio

IL SACRAMENTO DELL'ORDINE E IL POTERE DI GOVERNO ECCLESIASTICO<sup>1</sup>

Parlando oggi di potestà nel contesto ecclesiale non possiamo non ricordare l'indimenticabile romanzo di Graham Greene "La potenza e la gloria", oggetto di lettura e fonte d'ispirazione durante la nostra gioventù, nella quale non ci mancavano simili esperienze concrete.

I. IL PROBLEMA

Il 19 marzo 2022, Papa Francesco ha promulgato con la sua pubblicazione la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*<sup>2</sup>. In essa ha portato a termine uno dei suoi progetti più importanti, che aveva già in mente fin dall'inizio del suo ministero petrino, cioè la riforma della Curia Romana<sup>3</sup>.

Dato che questa Costituzione Apostolica ha riordinato l'intera struttura della Curia Romana, è stata abrogata la Costituzione Apostolica *Pastor bonus*<sup>4</sup> di san Giovanni Paolo II. Del resto, questo fatto viene menzionato espressamente alla fine del nuovo documento<sup>5</sup>.

Oltre alla modifica della denominazione e dei compiti dei singoli organismi, la Costituzione Apostolica, nel suo Preambolo stabilisce certi principi di base. Tra essi il decimo afferma, che tutti i cristiani sono discepoli ed hanno un mandato missionario. Di questo mandato il testo dice: "Non si può non tenerne conto nell'aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo

---

<sup>1</sup> Conferenza pronunciata a Roma, nel Parlamento, il 30 giugno 2023, in occasione della premiazione Vox Canonica 2023.

<sup>2</sup> Pubblicato: *L'Osservatore Romano*, 31 marzo 2022, I-XII.

<sup>3</sup> FRANCISCUS, chirograf. *Tra i suggerimenti*, 28 settembre 2013, in AAS 105 (2013) 875-876.

<sup>4</sup> In AAS 80 (1988) 841-934.

<sup>5</sup> *Praedicate Evangelium*, Art. 250, § 3.

e di responsabilità”<sup>6</sup>. Più avanti il documento stabilisce: “Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo *munus* primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi”<sup>7</sup>.

Tale formulazione ha dato occasione a molti approfondimenti sul tema e a diverse discussioni sulla questione se i fedeli laici possono avere potestà di governo ecclesiastico e in quale senso<sup>8</sup>. Di seguito cerchiamo di chiarire il punto di vista teologico che si manifesta nell’insegnamento del Concilio Vaticano II e di conseguenza nella variegata normativa canonica successiva.

## II. LA POTESTÀ DI GOVERNO ECCLESIASTICA E IL CONCILIO VATICANO II

### 1. *Il sacramento dell’ordine e la potestà di governo ecclesiastica secondo l’insegnamento del Concilio Vaticano II*

Il Concilio Vaticano II ha parlato in modo coerente della potestà sacra (*sacra potestas*) mettendo in rilievo, anche mediante questa scelta terminologica, l’unità fondamentale della potestà ecclesiale e il suo stretto rapporto con il sacramento dell’Ordine<sup>9</sup>. Il Concilio ha riconosciuto che tutti i battezzati partecipano al sacerdozio di Cristo in quanto offrono sacrifici spirituali mediante il loro agire cristiano (*I Pt* 2,4-10). “Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo

---

<sup>6</sup> *Praedicate Evangelium*, I (Praecambulum), 10; cfr. *ibid.*, II, 5.

<sup>7</sup> *Praedicate Evangelium*, II, 5. In questo il cardinale Gianfranco Ghirlanda, S. I., vede la conferma di quella antica teoria secondo la quale l’origine della potestà di governo è indipendente dal sacramento dell’ordine: cfr. G. GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana*, in *La Civiltà Cattolica*, 173 (2022/II), 41-56, in particolare 52-53.

<sup>8</sup> Cfr. M. OUELLET, *La riforma della Curia Romana nell’ambito dei fondamenti del diritto nella Chiesa*, in *L’Osservatore Romano*, 20 luglio 2023, 6-7 = *Communicationes* 54 (2022) 401-410, in particolare 401.

<sup>9</sup> *Lumen gentium*, 10b; 18a; 27a.

proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo" – leggiamo nella *Lumen gentium*<sup>10</sup>.

Il Concilio ha particolarmente ribadito che i vescovi<sup>11</sup> e i presbiteri<sup>12</sup> nell'ordinazione partecipano in modo speciale alla triplice funzione (*munus*) di Cristo, cioè al compito di insegnare, santificare e governare, al quale, del resto, a modo suo proprio partecipa ogni fedele di Cristo in base al battesimo.<sup>13</sup> È degno di attenzione che il Concilio non sottolinea espressamente la partecipazione speciale dei diaconi alla funzione di governo. Il conseguimento del ministero di pastore, tuttavia, non significa che il presbitero o persino il vescovo riceva il potere di governo nella forma e in modo che possa essere direttamente esercitata con l'ordinazione, mediante la quale partecipa al sacerdozio di Cristo in modo essenzialmente diverso dal sacerdozio universale di tutti i fedeli. Il significato del compito e della potestà (*potestas*), tuttavia non è totalmente identico in questi testi. Perché il vescovo o il presbitero ordinato possa compiere realmente il compito di governo ricevuto nell'ordinazione, ha di fatto bisogno della missione canonica (*missio canonica*). Quest'ultima è una deliberazione dell'autorità ecclesiastica che assegna una parte del popolo di Dio per la quale la persona ordinata può esercitare effettivamente la potestà di governo<sup>14</sup>. Il n. 2 della *Nota explicativa praevia*, che fa parte integrante della *Lumen gentium*, chiarisce il senso con cui il Concilio collega la trasmissione della potestà di governo con l'ordinazione stessa. Non è stato realmente discusso nemmeno in precedenza, che per la potestà di governo inerente ad un ufficio ecclesiastico in senso stretto (cfr. *CIC* 1917, can. 145, § 1), ossia per la potestà ordinaria (cfr. *CIC* 1917, can. 197, § 1), come condizione preliminare sia necessario il sacramento dell'Ordine. La questione era piuttosto, se la potestà di governo non venga conferita ai vescovi attraverso il sacramento, bensì attraverso una disposizione speciale del papa, o se si dava la trasmissione di qualche potestà di governo già nell'ordinazione stessa. Il Concilio sembrava ribadire quest'ultima posizione. In seguito, durante le riflessioni teologiche e giuridico-canoniche successive al Concilio Vaticano II, specialmente riguardo

---

<sup>10</sup> *Lumen gentium*, 10b.

<sup>11</sup> *Lumen gentium*, 21b; *Christus Dominus*, 2b.

<sup>12</sup> Cfr. *Lumen gentium*, 28a; *Presbyterorum ordinis* 2c.

<sup>13</sup> Cfr. *Lumen gentium*, 31a; *Apostolicam actuositatem* 2b.

<sup>14</sup> Cfr. *Lumen gentium*, *Nota explicativa praevia* 2.

alla potestà episcopale, si sono delineati tre posizioni principali: 1. Il sacramento dell'Ordine costituisce la base ontologica della potestà di governo, ma la potestà stessa viene conferita solo attraverso la missione canonica. 2. La potestà viene conferita in parte attraverso il sacramento, in parte attraverso la missione canonica. È necessaria che questi due fattori si integrino. 3. La potestà viene conferita nella sua totalità attraverso l'ordinazione effettuata in comunione gerarchica, mentre la missione canonica determina solamente l'ambito del suo esercizio<sup>15</sup>.

Allo stesso tempo, sempre il n. 2 della *Nota explicativa praevia* alla *Lumen gentium* precisa che durante l'ordinazione la persona riceve il compito (*munus*), ma affinché la potestà si possa esercitare realmente è necessaria qualche determinazione canonica, ossia giuridica da parte dell'autorità gerarchica. Infatti, coloro che hanno ribadito, prima del Concilio, che i vescovi ausiliari sono ordinati validamente, ma non hanno di per sé potestà di governo, non hanno negato che storicamente all'inizio era caratteristica *l'ordinazione relativa*, ossia la persona scelta è stata ordinata non a vescovo *tout court*, bensì a vescovo di una determinata città. La memoria di questa situazione si manifesta nel fatto che i vescovi, che non hanno una chiesa particolare propria, ricevano il titolo di qualche diocesi estinta. È certo, però, che durante la storia si è diffusa *l'ordinazione assoluta*, ossia l'usanza di ordinare vescovo una persona indipendentemente dalla funzione che doveva svolgere in seguito. Tutto ciò, però, non ha comportato una separazione definitiva tra ordinazione e giurisdizione. Significa soltanto che le due realtà possono essere distinte nella prassi<sup>16</sup>. Questo vuol dire che la qualità ontologica e il compito di governo ricevuti nell'ordinazione sono esercitabili nell'ambito del governo ecclesiastico in base alla missione canonica. Tale visione appartiene realmente alla prospettiva del Concilio Vaticano II. È stato dichiarato però, inequivocabilmente già nel Codice del 1917, che solo i chierici possono ottenere la potestà sia di Ordine, sia di giurisdizione<sup>17</sup>. Benché nel linguaggio del *CIC* 1917 i chierici non stavano solo a significare i diaconi, i presbiteri e i vescovi, gli autori hanno ribadito che tale disposizione sulla potestà

---

<sup>15</sup> Cfr. A. VIANA, *Comentario ad c. 129*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, dir. Marzoa, A. – Miras, J. – Rodríguez-Ocaña, R., Pamplona 1996, I, 842.

<sup>16</sup> J. RATZINGER, *Kommentar zu den „Bekanntmachungen, die der Generalsekretär des Konzils in der 123. Generalkongregation am 16. November 1964 mitgeteilt hat“*, in *Das zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Kommentare*, I, Freiburg-Basel-Wien 1966, 353.

<sup>17</sup> *CIC* 1917 can. 118: „Soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae [...] obtinere”.

dell'ordine e quella sulla giurisdizione non si riferisce a qualsiasi chierico, ovvero non a tutti coloro che hanno ricevuto la tonsura, ma la norma del diritto ha espressamente precisato che per ottenere la giurisdizione ordinaria è necessario l'ordine sacro (*ordo sacer*)<sup>18</sup>. Tra la potestà di Ordine e quella di giurisdizione secondo il *CIC* del 1917 Gommar Michiels ha parlato di mutua dipendenza (*interdependentia*).<sup>19</sup>

## 2. L'influsso dei principi del Concilio nella legislazione ecclesiale postconciliare

Il primo cambiamento si osserva nel can. 129 del *CIC* 1983. Infatti, nel testo si afferma sulla potestà di governo ecclesiastico: “Sono abili alla potestà di governo, [...] coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto” (§ 1.). Tale espressione si riferisce ai gradi sacramentali dell'ordine e che indica un cerchio molto più ristretto di quanto significava il termine “chierico” nel can. 118 del *CIC* 1917. La formulazione d'ispirazione prettamente clericale, basata su una visione sociologica, è stata quindi sostituita da un'affermazione più chiaramente teologica. La terminologia recente, quindi, sembra sottolineare più fortemente quel principio esistente anche in precedenza secondo cui della potestà di governo ecclesiastico sono capaci le persone ordinate, mentre “nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto” (*cooperari possunt*) (*CIC* can. 129, § 2). L'affermazione diretta secondo la quale della potestà di governo sono capaci le persone ordinate, indica chiaramente che gli altri, invece, non sono capaci in questo senso fondamentale. In concreto, secondo un principio giuridico antico, sviluppato da una regola della logica, chi afferma qualcosa su una cosa o una persona, allo stesso tempo lo nega su altre<sup>20</sup>.

Durante la preparazione del Codice del 1983 alcuni hanno ribadito che la potestà di governo nella Chiesa è così strettamente collegata con il sacramento dell'ordine, che i fedeli

---

<sup>18</sup> Cfr. PH. MAROTO, *Institutiones Iuris Canonici ad normam novi Codicis. Tractatus fundamentales*, <sup>3</sup>Romae s. a., 664-665, n. 575.: „Imo nec quilibet clericus, puta simplex tonsuratus, omnium graduum iurisdictionis ad normam iuris est immediate capax; quoniam ex praescripto iuris aliquando praerequiritur ordo sacer ad iurisdictionem ordinariam obtinendam (cc. 232, 331, 367, 434, 453)”.

<sup>19</sup> G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata. Commentarius Tituli V Libri II Codicis Iuris Canonici. Canones 196-210*, Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1964, 36.

<sup>20</sup> Cfr. D. LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*,<sup>7</sup> München 2007, 190 (Q 35): „Qui dicit de uno, negat de altero”; 78 (E 68): „Expressio unius exclusio alterius”; 101 (J 41): „Inclusio unius exclusio alterius”.

laici vi sono fundamentalmente incapaci.<sup>21</sup> Alcuni hanno ritenuto necessario dire che con l'esercizio della potestà di governo i laici possono essere incaricati soltanto dal Papa.<sup>22</sup> Durante i lavori della riforma del Codice, san Paolo VI ha reso possibile che nei tribunali collegiali uno dei membri del collegio giudicante sia laico.<sup>23</sup> Il secondo paragrafo del can. 129 del CIC 1983 afferma che i laici possono collaborare nell'esercizio della potestà di governo, ma non usa l'espressione "partecipare". La stessa formula viene adottata nel can. 979 § 2 del CCEO. Circa il modo e le possibilità della cooperazione o partecipazione dei laici, è rimasta qualche incertezza. Se prendiamo in considerazione che tale incertezza si manifestava anche riguardo le apposite disposizioni del Codice del 1917, non è sorprendente che oggi ritornano simili domande anche circa la nuova Costituzione Apostolica sulla Curia Romana. Per esempio, tra le due guerre mondiali, il professore claretiano Felipe Maroto ha scritto a questo proposito che le donne (anche le religiose), i laici, i censurati, gli scismatici e gli eretici possono ottenere, a volte, giurisdizione ecclesiastica al massimo in modo imperfetto e straordinario, diventando così soggetti della medesima.<sup>24</sup> Bisogna osservare che il Codice Pio-Benedettino usava il termine *iurisdictio* in senso più largo della "potestà di governo ecclesiastico" del Codice vigente, e così erano chiamate "giurisdizione" anche le licenze o autorizzazioni che nel *CIC* 1983 figurano con il nome di facoltà (*facultas*).

Seguendo le tradizioni del diritto precedente, il *CIC* 1983 divide la potestà di governo in potestà ordinaria e potestà delegata. Esso chiama ordinaria (*potestas ordinaria*) quella potestà che è annessa ad un ufficio ecclesiastico per il diritto stesso, delegata invece (*potestas delegata*) quella che riceve una persona non attraverso il suo ufficio (cfr. *CIC* can. 131, § 1). La nozione di ufficio stesso è stata comunque ampliata nel Codice latino vigente, perché vengono qualificati uffici ecclesiastici anche certi incarichi che non sono connessi né con la

---

<sup>21</sup> *Communicationes* 14 (1982) 146-148.

<sup>22</sup> *Communicationes* 14 (1982) 149.

<sup>23</sup> PAULUS VI, Motu proprio *Causas matrimoniales*, 28 Martii 1971, n. V, § 1: *AAS* 63 (1971) 443.

<sup>24</sup> MAROTO 664, n. 575: „mulieres, laici, censurati, schismatici, haeretici, qui ad summum imperfecta et extraordinaria ratione possunt aliquando obtinere iurisdictionem ecclesiasticam, eiusque subiectum evadere”.

potestà di Ordine né con quella di governo (cfr. *CIC* can. 145, § 1). Così è diventato chiaro che alcuni uffici possono essere affidati anche ai laici<sup>25</sup>.

All'interno della potestà ordinaria il Codice distingue la potestà propria (*potestas ordinaria propria*) e la potestà vicaria (*potestas ordinaria vicaria*) (cfr. *CIC* can. 131, § 2). Il carattere vicario della potestà si intende, secondo la definizione del *CIC* vigente, nel quadro della potestà ordinaria, cioè di quella che è connessa con l'ufficio. In tal senso – tenendo presente appunto la tradizione formulata da Maroto ed altri autori – la potestà vicaria non può essere qualificata una forma imperfetta e straordinaria, la quale sarebbe aperta anche per i laici. Potrebbe essere chiamata imperfetta e straordinaria piuttosto la potestà delegata che vale soltanto tra i limiti della delega (cfr. *CIC* can. 133, § 1). Il contenuto dell'incarico, inoltre, può essere diverso, può valere per casi singoli, per un tempo determinato, ecc. Il fatto che il Romano Pontefice possa dare giurisdizione *delegata* (non necessariamente potestà di governo nel senso odierno!) per certi atti, ma non di qualsiasi tipo anche ai laici, era già accettato da diversi antichi canonisti. Così Franz Schmalzgrueber si era richiamato sul caso di santa Catarina di Siena, alla quale il Papa aveva dato il permesso di predicare<sup>26</sup>. Altra questione è che il permesso di predicare si chiamerebbe secondo la terminologia attuale piuttosto facoltà (*facultas*) (cfr. *CIC* can. 764) e non potestà delegata di governo<sup>27</sup>.

Rispetto a questa tradizione concettuale è degno di menzione il fatto che il Motu Proprio *Mitis Iudex*, cambiando la norma riguardante la composizione del tribunale collegiale nei processi di nullità matrimoniale, nel nuovo testo del can. 1673, § 3 dispone che il presidente del collegio giudicante dev'essere chierico, mentre gli altri giudici possono essere anche laici. Ci si domanda se e in quanto la potestà di governo dei laici può essere considerata in questo caso limitata e contingente rispetto a quella del giudice chierico. È vero che il

---

<sup>25</sup> Cfr. per es.: P. ERDŐ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, in *Fidelium Iura. Suplemento de Persona y Derecho* 2 (1992) 165-186; ID., *Laikale Kirchenämter und kirchliches Arbeitsverhältnis mit besonderer Rücksicht auf Ungarn*, in *Folia Theologica* 3 (1992) 111-126; ID., *Uffici e funzioni pubbliche nella Chiesa*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 3 (1996) 47-105; ID., *Hivatalok és közfunkciók az Egyházban* (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici, III/5), Budapest 2003, 45-64; K. GILLESPIE, *Ecclesiastical Office and the Participation of the Lay Faithful in the Exercise of Sacred Power* (Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 107), Roma 2017.

<sup>26</sup> F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, I, Neapoli-Venetiis 1738, 187, tit. 31 n. 39.

<sup>27</sup> Per necessità o per vera utilità, si può permettere ai laici di predicare in base alla decisione della Conferenza episcopale (*CIC* can. 766), ma non possono pronunciare l'omelia nella liturgia (*CIC* can. 767, § 1). Nel diritto canonico vigente il termine *facultas* può avere diversi sensi. L'autorizzazione dei chierici di predicare lecitamente viene chiamata "facoltà non giurisdizionale"; cfr. J. GONZÁLEZ AYESTA, *Facultad*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, dir. Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J., Cizur Menor – Pamplona, 2012, III, 890 („facultades no jurisdiccionales”).

presidente del collegio giudicante dev'essere chierico, ma la decisione viene presa collegialmente, e così il voto dei due giudici laici può anche prevalere contro il voto del presidente. Sin dai tempi di san Paolo VI esisteva tuttavia la possibilità che i due membri chierici del collegio votassero diversamente e così il voto del giudice laico fosse decisivo.

Un altro tema in cui il diritto canonico postconciliare sottolinea il rapporto tra il sacramento dell'Ordine e la potestà di governo si trova nell'ambito del diritto sui sacramenti. Benedetto XVI attraverso il Motu Proprio *Omnium in mentem* ha modificato il testo del can. 1009 del *CIC* 1983 aggiungendovi un nuovo § 3.<sup>28</sup> In esso si afferma: “Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità”. Una missione e una facoltà di agire nella persona di Cristo Capo ricevono soltanto i vescovi e i presbiteri, ma non i diaconi, anche se il diaconato figura tra i gradi del sacramento dell'ordine (cfr. *CIC* can. 1009n, § 1). Questo corrisponde al n. 875 del Catechismo della Chiesa Cattolica che esprime la stessa posizione teologica. Tutto ciò mette però ancor più in rilievo la stretta connessione tra la potestà di governo e questi due gradi del sacramento dell'Ordine.

La stessa convinzione si esprime anche nella disposizione sui vescovi ausiliari, in quanto si richiede che il vescovo diocesano nomini un vescovo ausiliare a Vicario generale o almeno a Vicario episcopale – se la lettera pontificia non dispone diversamente (cfr. *CIC* 406, § 2). Tale invito scaturisce dalla visione teologica secondo la quale già l'ordinazione conferisce una missione governativa, per l'esercizio della quale è necessaria una determinazione giuridica, la quale in questi casi spetta al vescovo diocesano. Il Vicario infatti ha una potestà ordinaria vicaria di governo. La circostanza che tutta la Curia Romana esercita accanto al Romano Pontefice, mediante i suoi determinati e vari organismi, una certa potestà vicaria, non significa ancora che tale potestà sia dipendente soltanto dalla nomina pontificia e non sarebbe intimamente connessa con il grado episcopale o presbiterale del sacramento dell'Ordine. Afferma giustamente Francesco Coccopalmerio: “La Curia Romana collabora e aiuta il Papa, dal quale riceve l'autorità per svolgere la missione in suo nome e in forza della potestà vicaria, ma è ‘pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le

---

<sup>28</sup> 26 ottobre 2009, art. 2.: AAS 102 (2010) 10.



strutture gerarchiche orientali [...]. La Curia Romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno<sup>29</sup>.

### III. CONCLUSIONI

1. In base a quanto è stato detto si può constatare che il sacramento dell'ordine ha un rapporto speciale ed intrinseco con la potestà di governo ecclesiastico. Già il Nuovo Testamento dimostra che gli apostoli “costituirono [...] in ogni comunità alcuni anziani” (*At* 14,23; cfr. anche: *Tit* 1,5; *Fil* 1,1; *At* 11,30; 20,17. 28, ecc.)<sup>30</sup>. Tale funzione di “anziani” o capi della comunità si è consolidata nel ministero dei Vescovi e dei presbiteri<sup>31</sup>. Quindi, il contenuto originale e quasi primario di quella missione sacramentale di cui parla il Concilio Vaticano II è proprio il governo pastorale della comunità.<sup>32</sup> Il Concilio ribadisce tale fatto in base a buone ragioni storiche e teologiche. Allo stesso tempo questa visione differisce soltanto nell'approccio, ma non nel contenuto essenziale da quella visione precedente che ha considerato l'ordinazione, non necessariamente portatrice o mediatrice della potestà di governo, ma piuttosto sua condizione preliminare (nel senso di vera e propria *condicio sine qua non*).

2. Quando cerchiamo le possibilità della cooperazione dei laici nell'esercizio della potestà di governo, non dobbiamo pensare e immaginare di dover pronunciare qualche nuovo principio generale, ma piuttosto di cercare di risolvere delle situazioni concrete. Tuttavia, questa preoccupazione prettamente pratica, non può spingere fino al punto di voler giustificare la partecipazione sempre più grande da parte dei laici nella potestà di governo

---

<sup>29</sup> F. COCCOPALMERIO, *Prefazione* in ROSSANO, S., *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Roma 2023, 6. La fonte della citazione all'interno della citazione *Praedicate Evangelium* I (*Praeambulum*), 8.

<sup>30</sup> Più esplicitamente vedi A. DI BERARDINO, *Istituzioni della Chiesa antica* (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Manuali 12), Venezia 2019, 178-179.

<sup>31</sup> Come vediamo anche nei Padri apostolici, viene formulato ben presto che i fedeli devono obbedire ai Vescovi e ai presbiteri. Cfr. per es. IGNATIUS, *Magn.* 2,3; 3,7; 6,13; *Trall.* 2,3,13; *Philad.* 3,7; *Ephes.* 2,4,20; CLEMENS, *ICor* 44,2; 47,1,6; vedi A. NOCENT, *Ordine-Ordinazione*, in *Nuovo Dizionario di Patristica e di antichità cristiane*, II, Genova-Milano 2007, 3643-3648, in particolare 3644.

<sup>32</sup> Cfr. per es. L. OTT, *Das Weihsakrament* (Handbuch der Dogmengeschichte IV, 5), Freiburg-Basel-Wien 1969, 2-13; A. ZIEGENAUS, *Die Heilsgegenwart in der Kirche. Sakramentenlehre* (L. SCHEFFCZYK – A. ZIEGENAUS, *Katholische Dogmatik*, VII), Aachen 2003, 470-485; R. INTERLANDI, *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione* (Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 103), Roma 2016, 18-22; DI BERARDINO 181.

nella Chiesa. Qui non si tratta del superamento di qualche clericalismo, bensì dell'interesse di tutta la Chiesa, importante per la salvezza delle anime, che la potestà di governo sia esercitata soprattutto da quelli che hanno ricevuto per questo una missione speciale e un dono della grazia nell'ordinazione.<sup>33</sup> Quindi esistono nella Chiesa delle funzioni pubbliche che devono essere affidate *primariamente* a delle persone ordinate, perché loro hanno ricevuto nell'ordinazione una grazia speciale per questo, ma in loro mancanza questi compiti *possono* essere affidati anche ai laici. Però ci sono alcuni compiti (anche nel campo del governo!) che possono essere svolti soltanto ed esclusivamente dalle persone ordinate e in virtù del sacramento dell'Ordine che hanno ricevuto. Potrebbe essere argomento di una specifica ricerca lo sviluppo dei criteri di scelta delle persone che ricevono il sacramento dell'Ordine. Si potrebbe approfondire, quindi, la questione a quali criteri deve rispondere il candidato agli ordini sacri, ma sarebbe una opzione poco conforme alla storia di proporre che i responsabili ordinati per questo, non siano le guide delle comunità.

3. Le categorie di potestà di governo e di ufficio ecclesiastico non coprono completamente tutto l'ambito delle funzioni responsabili che devono essere svolte nella Chiesa, forse anche a nome della Chiesa, ma in ogni caso nell'interesse della Chiesa. Basti accennare, tra l'altro, alla direzione e alla rappresentanza delle persone giuridiche riconosciute nella Chiesa che non sono, però, istituzioni gerarchiche<sup>34</sup>. Se e in quanto i singoli organismi della Curia Romana sono da considerarsi strutture non gerarchiche, può essere oggetto di ulteriori ricerche. Bisogna, infatti, avere un quadro completo sul sistema delle funzioni ecclesiali, per vedere come si può applicare il diritto del lavoro statale e quali sono le funzioni per le quali tale diritto non è applicabile, o lo è soltanto in modo molto limitato, per garantire la completezza della trasmissione dell'insegnamento di Cristo e il compimento della missione da lui ricevuta<sup>35</sup>.

Péter ERDŐ

---

<sup>33</sup> Cfr. per es. ERDŐ, *Uffici e funzioni pubbliche* 86-89; ID., *Hivatalok és közfunkciók* 86-87.

<sup>34</sup> Cfr. per es. P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Attività codicili*, Milano 2021, 194-209; 309-323.

<sup>35</sup> Per una proposta di un tale sistema vedi: ERDŐ, *Uffici e funzioni pubbliche* 105; ID., *Hivatalok és közfunkciók* 112-113.